



BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A. A. 2010/11

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2010/11, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica e magistrale biennale, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa di studio solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4 accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum" con sede in Quartu S. Elena.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Esclusivamente ai fini dell'ammissione ai contributi per la mobilità internazionale possono accedere i laureati nell'A.A. 2009/10, beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico.

Art. 2 – Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della situazione economica patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con l'integrazione degli ulteriori criteri di valutazione di seguito indicati:

a) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%.

b) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 2) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.009,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

c) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all'estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell'ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2009, (*definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni*). I patrimoni immobiliari

localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2009, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Gli indicatori determinati con le modalità integrative indicate nelle lettere a, b, c sono denominati ISEEU (indicatore situazione economica equivalente universitaria) e ISPEU (indicatore situazione economica patrimoniale equivalente universitaria).

Per l'accesso ai benefici gli indicatori dello studente, calcolati sulla base della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2009, non dovranno superare i seguenti limiti:

ISEEU	16.048,00 euro
ISPEU	25.316,00 euro

Art. 3 – Requisiti di merito

1. Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, aver superato **entro il 10 agosto 2010** il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A1:

codice		corso di studio	anno di corso							1°FC	2°FC
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7			
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA	2	6	9					13	18
97	01	SCIENZE RELIGIOSE	2	9	15					24	33
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35		49

Sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; gli esami con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; gli esami biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

2. Studenti iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, iscrizione regolare ai corsi di studio.

Per gli iscritti al primo anno agli altri corsi di laurea specialistica e magistrale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, regolare iscrizione ai corsi di studio e possesso di 150 crediti.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica e magistrale, del triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari il merito è valutato successivamente; per cui lo studente beneficiario dovrà superare alla data del **30 novembre 2011** almeno 2 annualità o 20 crediti, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, iscrizione regolare ai corsi.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, aver conseguito **entro il 10 agosto 2010**:

- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per l'ultimo semestre, 135 crediti.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, aver conseguito **entro il 10 agosto 2010**:

- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per il quarto anno, 135 crediti;
- d) per il quinto anno, 190 crediti;
- e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti.
- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica e magistrale e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, aver conseguito entro il **10 agosto 2010**:

- a) per il secondo anno, 30 crediti;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui sopra lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Tabelle riepilogative Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2010

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc
Crediti richiesti		25	80	135

Corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc
Crediti richiesti		25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea specialistica e magistrale biennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	1° anno fc
Crediti richiesti	150	30	80

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 l'iscrizione deve essere comunque corrispondente agli anni effettivi di carriera, computati in base alla prima iscrizione all'Università, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

In presenza di interruzione degli studi dovuta a svolgimento di servizio militare di leva o del servizio civile, a cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate e per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, il periodo di interruzione, se riconosciuto formalmente dall'Università, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea specialistica e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A1; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

Art. 4 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

c) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

d) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;

f) per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Sono esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Art. 5 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livelli di corso: 1) laurea, triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari e laurea specialistica a ciclo unico; 2) laurea specialistica e magistrale e biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari; 3) specializzazione e dottorato. Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEEU dello studente.

b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito distinte per anno di corso e corso di studi, per gli

studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero delle annualità o dei crediti superati e successivamente la media dei voti riportati; a parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEEU dello studente.

Per gli studenti che non presentano per il corrente anno accademico nuova documentazione sulle condizioni economiche verrà considerato l'ISEEU dell'anno accademico precedente.

I benefici sono attribuiti sulla base dello stanziamento e del numero dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli 12 e 19 del presente bando.

Art. 6 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13.00 del **27 agosto 2010**, pena l'esclusione. La richiesta può essere inviata da qualsiasi computer collegato alla rete internet. La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEEU rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2009: scala di equivalenza, ISEEU, ISPU e ISPEU.

L'attestazione ISEEU, contenente i suddetti dati, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con l'E.R.S.U. di Cagliari.

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, via Sassari 85, Cagliari è attivo uno sportello di informazione e assistenza dei CAAF convenzionati al fine del rilascio dell'attestazione ISEEU.

Gli studenti degli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad esclusione degli studenti che si iscrivono al 4° anno o che iniziano il quarto anno di carriera per l'A.A. 2010/11, beneficiari o idonei alla borsa di studio e/o posto alloggio nell'anno accademico precedente, non sono tenuti ad indicare i dati dell'attestazione ISEEU. Solo in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, lo studente è tenuto a indicare i dati della nuova attestazione ISEEU.

La domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al successivo art.7, **pena l'esclusione dal concorso.**

Art. 7 – Sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e presentazione delle autocertificazioni.

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso borse di studio e posti alloggio, dovranno sottoscrivere la domanda e, se iscritti ad anni successivi al primo, anche l'autocertificazione degli esami, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dai benefici. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno verificare, prima della consegna, che il totale dei crediti dichiarato nella domanda, coincida con il totale dei crediti riportato nell'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Per la sottoscrizione, che comunque potrà essere effettuata dal giorno dell'invio della domanda on line e **fino al 20 settembre 2010**, gli studenti potranno scegliere fra le seguenti modalità:

1) consegnare la domanda sottoscritta, esibendo un documento di identità valido, presso gli uffici del Diritto allo Studio, via Sassari 85, Cagliari;

2) inviare per posta la domanda sottoscritta, allegando la fotocopia del documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85, 09124 Cagliari;

3) inviare tramite fax al n. 070 66206390 la domanda sottoscritta allegando la fotocopia del documento d'identità;

4) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, inviare la domanda tramite la suddetta casella di posta, unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Diritto allo studio, indicato nel sito internet dell'Ente.

Le domande sottoscritte dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il termine sopradetto (20 settembre 2010). Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.

Per i beneficiari di borsa di studio, residenti fuori sede e non titolari di posto alloggio, l'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio via Sassari 85, Cagliari, entro il 31 gennaio 2011.

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art. 8 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/90)

Entro 20 giorni lavorativi dalle date di scadenza di presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in via Sassari 85 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati in carta semplice, all'Ufficio Diritto allo Studio via Sassari 85 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010 sarà erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio.

Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2011.

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica e magistrale, la seconda rata verrà erogata dopo il superamento di almeno 20 crediti debitamente autocertificati all'Ufficio Diritto allo Studio, in ogni caso da sostenersi entro il 30 novembre 2011. Alla scadenza di tale data la borsa di studio verrà revocata agli studenti che non avranno conseguito almeno 20 crediti, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del presente bando.

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari.

I ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale e in seconda istanza al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Esclusivamente per la pubblicazione delle graduatorie borse di studio e servizi abitativi A.A. 2010/11 sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. in data 8 settembre 2010 verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in via Sassari 85 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense.
2. Entro il 20 settembre 2010 potranno essere presentati dagli interessati eventuali ricorsi in carta semplice, all'Ufficio Diritto allo Studio via Sassari 85 Cagliari.

3. Entro la stessa data gli studenti idonei e beneficiari dovranno sottoscrivere la domanda presentata on line con le modalità indicate all'art.6 del presente bando.
4. La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata il 30 settembre 2010. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Il responsabile dei procedimenti amministrativi è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85 Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 9 - Cause di decadenza e incompatibilità

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad altra università nel corso dello stesso anno accademico, nel caso lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

In quest'ultimo caso l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo studente perda il diritto ad ottenere lo stesso beneficio per la durata del corso degli studi.

La borsa di studio è incompatibile con le collaborazioni studentesche, con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo attribuiti ad eccezione del contributo tesi e contributo viaggio. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

L'alloggio è incompatibile con stipendi o retribuzioni fisse o mensili derivanti da attività lavorativa che non consentano di utilizzare il posto secondo le Norme del Regolamento Alloggi.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2009/10, per la carenza del requisito dell'iscrizione, decade dai benefici ottenuti per l'A.A. 2010/11 e deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti, previa comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio dell'avvenuto conseguimento del titolo.

Art.10 - Revoca della borsa di studio e verifica autocertificazioni

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico e dei corsi del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2011, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale.

In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2011.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000 e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati degli studenti cui sia stato attribuito il beneficio per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 22 comma 3 L. 390/91).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali sanzioni penali, perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per tutta la durata del

corso di studi ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio del valore del servizio goduto (Art. 23 L. 390/91).

Art. 11 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informatica dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85 Cagliari; tel. 070/20191.

Art. 12 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

La somma stanziata per l'A.A. 2010/11 è di euro 10.439.196,00 fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità dei fondi ministeriali. Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Lo stanziamento è ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro 3.410.137
figli di emigrati	euro 208.784
anni successivi	euro 6.820.275

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 5 lettera a del presente bando.

Per la ripartizione delle borse di studio anni successivi si veda la tabella B1.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della tabella di ripartizione; le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione alle borse assegnate fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.

Art. 13 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.170 euro)</i>	<i>servizio mensa (valore 442 euro)</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 3.469	Posto alloggio	240 pasti	euro 1.857	euro 929
Fuori sede euro 3.469		240 pasti	euro 3.027	euro 1.514
Pendolari euro 1.961			euro 1.961	euro 981
Sede euro 1.340		1 pasto al giorno	euro 1.340	euro 670

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) sia inferiore o uguale a 10.698,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEEU superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2011, per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio successiva al termine previsto per i ricorsi contro le graduatorie provvisorie, decadenza, o non fruizione dell'alloggio. Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 106,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

Art. 14 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari e di Quartu S. Elena sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.
- d) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Iglesias sono considerati in sede se residenti nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Gonnese e Villamassargia. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Bacu Abis, Carbonia, Cortoghiana, Masua, Musei, Nebida, Nuraxi Figus, Portoscuso, Siliqua, Vallermosa.

- e) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Ilbono sono considerati in sede se residenti nei comuni di Ilbono, Elini e Lanusei. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Loceri, Tortolì, Arbatax e Villanova Strisaili.
- f) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Sanluri sono considerati in sede se residenti a Sanluri. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di San Gavino Monreale, Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Sardara, Collinas, Serrenti, Nuraminis, Villamar, Barumini, Turri, Ussaramanna, Siddi, Pauli Arbarei, Lunamatrona, Furtei, Segariu, Guasila, Ortacesus, Senorbì.
- g) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Sorgono sono considerati in sede se residenti nei comuni di Sorgono, Atzara e Austis. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Tonara, Teti e Tiana.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi e documentando lo status di fuori sede nei modi e nei tempi previsti all'art. 7 del presente bando. In caso contrario verrà riconosciuto, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Art. 15 - Premio di laurea

Lo studente che consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Per fruire di detta integrazione lo studente dovrà presentare all'Ufficio Diritto allo Studio una richiesta redatta su modulo appositamente predisposto entro il:

- 10 maggio 2011, per gli studenti che conseguono il diploma di laurea nell'A.A. 2009/10;
- 10 maggio 2012, per gli studenti che conseguono il diploma di laurea nell'A.A. 2010/11.

Art. 16- Contributi per la mobilità internazionale

I beneficiari e gli idonei presenti nella graduatoria della borsa di studio, nonché i laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari.

Ulteriore condizione per il diritto all'integrazione è che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

La somma stanziata è di euro 230.000, con possibilità d'incremento con altri eventuali fondi all'uopo destinati dalla Regione Sarda.

L'integrazione riconosciuta è di 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'Università che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Da detto importo è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei, sempre che non sia riconosciuto da altri enti o istituzioni.

Per l'integrazione della borsa dovrà essere presentata regolare autocertificazione attestante la titolarità della borsa per la mobilità entro il 15 dicembre 2010.

Il 50% del contributo verrà erogato all'avvio del programma di mobilità; il restante 50% sarà erogato al termine del periodo di mobilità, su richiesta da presentarsi sul modulo predisposto dall'Ente, entro il 31 ottobre 2011 documentando il conseguimento dei risultati previsti nello stesso programma.

Art. 17 - Esonero tasse e rimborso tassa ERSU

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.

Sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini Irpef per l'anno 2009, non superiore a 25.000 euro (Legge Regionale 20 dicembre 2002 n. 25).

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa versata per l'A.A. 2010/11 dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 30 aprile 2011, unitamente alla seguente documentazione:

- a) richiesta di accesso ai servizi ERSU compilata on line e sottoscritta;
- b) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- c) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

Art. 18 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso le sedi di Cagliari e di Quartu S. Elena e che non siano residenti nei comuni di: Cagliari, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Dolianova, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch, Selargius, Sordiana, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro. Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 19 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti messi a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

a) Alloggio di via Biasi	124
b) Alloggio di via Businco	202
c) Alloggio di via Montesanto	208
d) Alloggio di via Roma	128
d) Alloggio di via Trentino	229
Contributi alloggio	25
Totale posti alloggio	916

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	222
- iscritti anni successivi	666
- iscritti anni successivi dottorati	10
- figli di emigrati sardi	18

Il contributo alloggio, concesso per la diminuzione dei posti a seguito dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nella Casa dello Studente di via Trentino, è riconosciuto nella misura di 1.500 euro.

Qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria, l'Ente si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli assegnatari di posto nelle strutture

interessate, contributi in denaro o altre soluzioni abitative per fronteggiare la eventuale diminuzione di posti alloggio.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 5 lettera a del presente bando.

Per la ripartizione dei posti alloggio anni successivi si veda la tabella C.

Le ripartizioni dei posti alloggio per anno e corso di studi sono state definite sulla base del numero degli iscritti a ciascun anno e corso di studi A.A. 2009/10. L'anno di corso considerato per la determinazione dei posti è quello precedente a quello di riferimento (es. i posti assegnati agli studenti del 3° anno nel 2010/11 hanno come riferimento proporzionale il numero degli studenti del 2° anno nel 2009/10).

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata sulla base della tabella di ripartizione, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 2 del Regolamento delle Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni dall'assegnazione, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per i ricorsi contro le graduatorie provvisorie (20 settembre 2010). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Art. - 20 Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2011.

Gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione, dovranno presentarsi all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 20 ottobre 2010 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, o al termine dei lavori di manutenzione, verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate presso i locali dell'Ufficio Diritto allo Studio dopo il 20 ottobre 2010.

Dopo il 31 marzo 2011 i posti disponibili saranno destinati a studenti fuori sede anni successivi interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, al costo di euro 105,00 mensili per la camera doppia, 150 euro mensili per la camera singola. Sono esclusi i titolari di contributo alloggio.

Gli studenti interessati possono fare richiesta, dal 10 gennaio 2011, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, previa compilazione on line del modulo generale di accesso ai servizi ERSU.

Ulteriori disponibilità saranno destinate agli Scambi culturali.

Art. 21 - Importi delle rette alloggio

Gli importi delle rette alloggio, per gli studenti non titolari di borsa di studio, sono così determinati:

a) prima fascia: ISEEU sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando:

importo mensile singola	euro 58,00
importo mensile doppia	euro 46,00

b) seconda fascia: ISEEU compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo mensile singola	euro 96,00
importo mensile doppia	euro 70,00

La cauzione è pari a 150,00 euro e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

Art. 22 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno - lauree specialistiche

Gli studenti che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2009/10, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2010/11, al primo anno dei corsi di laurea specialistica biennale entro il 28 febbraio 2011, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno lauree specialistiche.

I posti alloggio messi a concorso sono pari al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio che conseguono la laurea nell'A.A. 2010/11.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno - lauree specialistiche di secondo livello.

La domanda di conversione, da compilare su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro la data del **28 febbraio 2011**.

Art. 23 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 27 agosto 2010, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 27 agosto 2010 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 27 agosto 2010 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Cagliari, 14 giugno 2010

Il Direttore Generale f.f.
F.to Dott.ssa Carla Testa

Il Presidente
F.to Dott.ssa Daniela Noli